



Confapifidi

FOGLIO INFORMATIVO
Numero 03 aggiornato al 08/01/2020
Relativo all'offerta in sede del rilascio di fideiussione commerciale
per accordo di fornitura

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Confapifidi s.c.

Sede Legale - Via Filippo Lippi, 30 25134 Brescia

Telefono 030/23076411 – Fax 030/5106872

E-mail: info@confapifidi.it Pec: segreteria@pec.confapifidi.it

sito internet: www.confapifidi.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia: 433149

Codice Fiscale n. 98100410178 e Partita I.V.A.: 02385220989

Iscritto nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 T.U.B. con il nr. 19526

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA PRESTATO DAL CONFIDI

Il Confidi, su richiesta dell'impresa socia, presta una garanzia (fideiussione commerciale) al fornitore di quest'ultima, volta ad assicurare il puntuale pagamento alle scadenze pattuite dei crediti certi ed esigibili derivanti dall'accordo di fornitura stipulato tra l'impresa socia ed il fornitore. Pertanto, il fornitore può richiedere, in caso di inadempimento dell'impresa socia, il pagamento delle somme pattuite direttamente al Confidi senza la preventiva escussione dell'impresa socia inadempiente, poiché il Confidi ha rilasciato una garanzia a prima richiesta e cioè una garanzia "diretta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile".

L'intervento del Confidi a garanzia dell'accordo stipulato tra l'impresa socia ed il fornitore si configura nei confronti dell'impresa socia del Confidi come un "credito di firma". L'impresa socia è tenuta a corrispondere al Confidi i diritti di segreteria e le spese di gestione, nonché, a fronte del rischio assunto con la prestazione della garanzia, le commissioni di garanzia (cfr. il successivo punto "principali oneri da sostenere per la prestazione della fideiussione commerciale da parte del Confidi").

L'eventuale escussione della fideiussione commerciale rilasciata dal Confidi da parte del fornitore beneficiario (nel caso di inadempimento dell'impresa socia), e il conseguente pagamento allo stesso fornitore delle fatture totalmente o parzialmente impagate nel limite dell'importo massimo garantito e di quanto definito nella fideiussione commerciale rilasciata, trasforma il precedente credito di firma in un credito per cassa del Confidi verso l'impresa socia inadempiente. Conseguentemente il Confidi deve essere rimborsato dall'impresa socia inadempiente. Su tale credito matureranno anche i relativi interessi di mora che l'impresa socia sarà tenuta a corrispondere al Confidi, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero del credito, in funzione del tasso di interesse di mora e del tempo intercorso tra la data di pagamento da parte del Confidi al fornitore e quella di rimborso al Confidi medesimo da parte dell'impresa socia (cfr. il successivo punto "principali oneri da sostenere per la prestazione della fideiussione commerciale da parte del Confidi").

La fideiussione commerciale potrà beneficiare della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI (legge 662/96). Il Confidi, ove possibile, potrà attivare l'accesso alla predetta garanzia. L'impresa socia può altresì richiedere espressamente di propria iniziativa l'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI. In tal caso il Confidi procederà a valutare l'ammissibilità della fideiussione commerciale alla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI.

PRINCIPALI ONERI DA SOSTENERE PER LA PRESTAZIONE DELLA FIDEIUSSIONE COMMERCIALE DA PARTE DEL CONFIDI

Per richiedere la prestazione di una fideiussione commerciale del Confidi è necessario preliminarmente diventare socio del Confidi stesso sottoscrivendo almeno 6 (sei) azioni e versando al Confidi il relativo valore totale pari a € 300 (trecento/00).

Il valore delle azioni sottoscritte è restituibile nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto del Confidi.

Per il **rilascio della fideiussione commerciale** richiesta l'impresa socia deve sostenere i seguenti oneri:

1. **Diritti di segreteria.** Il socio deve riconoscere al Confidi parte delle spese che il medesimo Confidi sostiene per la gestione della richiesta in fase di avvio. Tali spese, determinate in misura fissa per scaglioni di importo della fideiussione richiesta, sono pari al massimo ad € 150 (centocinquanta) per pratica e saranno trattenute indipendentemente dall'esito della richiesta.
2. **Spese di gestione.** L'impresa socia deve riconoscere al Confidi le spese che il medesimo Confidi sostiene per la gestione della richiesta sia in fase di avvio/valutazione (ovvero per istruire la richiesta di rilascio della fideiussione commerciale e cioè per

verificare le capacità del socio di onorare gli impegni assunti con la sottoscrizione dell'accordo di fornitura) che in fase di monitoraggio e più in generale deve contribuire ai costi di gestione del Confidi. Tali spese, sono pari al massimo all'1,50% dell'importo della fideiussione rilasciata con un minimo di € 150,00 (centocinquanta) ed un massimo di € 5.000,00 (cinquemila).

2. **Commissioni per la prestazione della fideiussione commerciale.** L'impresa socia deve remunerare il Confidi del rischio di perdita al quale lo stesso Confidi si espone nel rilasciare la garanzia fideiussoria e cioè il rischio del mancato pagamento da parte dell'impresa socia dei beni/servizi ricevuti dal fornitore, che a sua volta si rivale, in caso di inadempimento dell'impresa socia, sul Confidi. La predetta remunerazione viene determinata in percentuale una tantum del valore nominale della fideiussione rilasciata dal Confidi. Le commissioni sono determinate in sede di delibera della garanzia.

Durata massima della garanzia	Commissione massima
18 mesi	2% una tantum sul valore nominale della garanzia

Nel caso di **trasformazione del credito di firma in credito per cassa** (cfr. caratteristiche della garanzia prestata dal Confidi), l'impresa socia deve remunerare il Confidi relativamente al credito per cassa, in termini di interessi di mora nonché rimborsare le spese per il recupero del credito stesso. In particolare:

1. **Interessi di mora su crediti per cassa.** La predetta remunerazione viene determinata con riferimento all'ammontare della somma pagata al fornitore dal Confidi nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto pagamento e la data di recupero dall'impresa socia da parte del Confidi ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nella seguente formula di calcolo:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{Capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$$

2. **Spese di recupero dei crediti per cassa.** Le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero del credito per cassa verso l'impresa socia debitrice vanno integralmente rimborsate dalla stessa al Confidi.

RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, DELLE SPESE E DELLE COMMISSIONI AL CONFIDI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA FIDEIUSSIONE

I diritti di segreteria devono essere integralmente corrisposti al Confidi in fase di presentazione della richiesta di rilascio di fideiussione commerciale, prima che sia avviata la valutazione della stessa.

Le spese di gestione e la commissione di garanzia devono essere integralmente corrisposte al Confidi al momento della sottoscrizione del contratto relativo al rilascio della fideiussioni commerciale.

I predetti oneri (diritti di segreteria, spese e commissioni), nel caso di estinzione anticipata della garanzia fideiussoria rilasciata a seguito dell'estinzione anticipata dell'accordo di fornitura rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, non vengono restituiti al socio, salvo i casi previsti in caso di recesso (cfr. clausole contrattuali che regolano la prestazione della garanzia da parte del Confidi).

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DA PARTE DEL CONFIDI

Recesso: L'impresa socia ha diritto di recedere dal contratto relativo al rilascio di fideiussione commerciale previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dal fornitore garantito. In caso di recesso (sempre previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dal fornitore garantito) o di perdita di efficacia della garanzia fideiussoria rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata della fornitura garantita non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per diritti di segreteria, spese di gestione e per commissioni. Relativamente alle spese di gestione, si darà luogo al rimborso (nota di credito) delle stesse, nel caso di richiesta di ampliamento della fideiussione commerciale presentata entro 6 mesi dalla data di delibera relativa alla fideiussione oggetto di ampliamento.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: La fideiussione commerciale rilasciata nell'interesse dell'impresa socia si chiude alla naturale scadenza della stessa oppure anticipatamente in caso di chiusura anticipata dell'accordo di fornitura o di recesso del socio (previo rilascio di un atto liberatorio da parte del fornitore garantito). Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione della fideiussione rilasciata dal Confidi da parte del fornitore garantito, nel caso di inadempimento dell'impresa socia debitrice, il rapporto di garanzia può chiudersi, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso l'impresa socia debitrice inadempiente,

all'atto del pagamento da parte del Confidi stesso al fornitore delle fatture totalmente o parzialmente impagate nel momento in cui il Confidi assume direttamente le iniziative per il recupero del credito.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della fideiussione (che determina la trasformazione del credito di firma in credito per cassa): Il credito per cassa del Confidi verso l'impresa socia debitrice che sorge a seguito dell'escussione della fideiussione rilasciata dal Confidi da parte del fornitore garantito nel caso di inadempimento dell'impresa socia, si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dall'impresa socia debitrice unitamente ai relativi interessi di mora ed alle eventuali spese di recupero sostenute dal Confidi.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: L'impresa socia può presentare reclamo al Confidi, in forma scritta con comunicazione a Confapifidi s.c. – Sede di Brescia Ufficio Reclami via Filippo Lippi, 30 25134 Brescia, fax: 030 5106872, consegnata a mano o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica ordinaria ufficioreclami@confapifidi.it oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) del Reclamante sulla posta elettronica certificata del Confidi segreteria@pec.confapifidi.it.

Il Confidi mette a disposizione dell'impresa socia - presso i propri locali e sul proprio sito internet – il modulo standardizzato per la presentazione del reclamo. Il Confidi deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita per l'impresa socia, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata al Confidi. Se il Confidi accoglie le ragioni dell'impresa socia, comunica i tempi tecnici per la risoluzione dell'anomalia. Se l'impresa socia non è soddisfatta o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi. Il Confidi mette a disposizione dell'impresa socia - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF.

DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Fornitore: il fornitore che ha sottoscritto apposito accordo con l'impresa socia chiedendo la fideiussione commerciale di Confapifidi s.c. in relazione a specifica tipologia di fornitura.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario e i servizi a essa connessi o strumentali.

Garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI: garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI (legge 662/96) a favore del Confidi a parziale copertura del rischio dallo stesso assunto con il rilascio della fideiussione commerciale.

Garanzia/Fideiussione commerciale prestata dal Confidi: obbligo che assume il Confidi, previa richiesta dell'impresa socia del Confidi stesso, verso un fornitore per garantire il puntuale pagamento alle scadenze pattuite dei crediti certi ed esigibili derivanti dall'accordo di fornitura stipulato tra l'impresa socia ed il fornitore.

Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Socio del Confidi: le imprese che partecipano al capitale del Confidi.